



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

TOSCANA

Legge n° 50 del 20/08/2025

BUR n°54 del 28/08/2025

ID: TO25050

(Scadenza 27/10/2025)

Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015

La legge regionale in oggetto modifica la legge regionale n. 30 del 2015, ai fini di adeguare la disciplina in materia di aree protette e siti della Rete Natura 2000 alle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) del 2019 e si inserisce nel quadro delle norme regionali in materia di conservazione degli habitat naturali e di tutela della biodiversità, perseguendo finalità di coordinamento e aggiornamento della disciplina vigente. La stessa presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 7, recante "Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all'articolo 93 della l.r. 30/2015", che, per le motivazioni di seguito specificate, risulta violare l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riconosce in capo allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

In particolare, l'articolo 7 della legge regionale prevede quanto segue:

- Il comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 è abrogato.
- Il comma 2 dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"Nel caso di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle

procedure di valutazione di incidenza o in difformità sostanziale rispetto a quanto disposto da provvedimenti finali di valutazione di incidenza, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività, a seguito di valutazione dell'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità."

- Dopo il comma 2 dell'articolo 93 della l.r. 3012015 è inserito il seguente:

"2 bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla l. 689/1981, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti accertatori dell'illecito trasmettono il relativo verbale all'ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente."

- Al comma 3 dell'articolo 93 della l.r. 3012015 le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2".
- Dopo il comma 3 dell'articolo 93 della l.r. 3012015 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel d.lgs. 152/2006 ed in altre normative nazionali ed eurocomunitarie."

Di fatto, nel punto in cui la norma novella il comma 2 dell'art. 93 della l.r. 30/2015, l'introduzione del carattere meramente eventuale della sospensione dei lavori nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 altera l'assetto normativo previgente, che la configurava come atto dovuto in caso di violazione dell'obbligo di preventiva valutazione di incidenza, e determina un abbassamento del livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale e unionale, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

A tal riguardo giova rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 300 del 2013), la materia ambientale, avente carattere trasversale e finalistico, consente alle Regioni di adottare misure migliorative rispetto agli standard statali e non di introdurre deroghe in peius. La disposizione regionale, al contrario, attribuendo

all'amministrazione un potere discrezionale in luogo di un obbligo, riduce l'efficacia degli strumenti di prevenzione e compromette l'uniformità della tutela sul territorio nazionale.

Tale esito contrasta altresì:

- con il D.lgs 152/2006, art. 10 recante: "Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale";
- con la direttiva 92/43/CEE ("Habitat"), come recepita dal D.P.R. 357/1997, art.5 ("Valutazione di incidenza"), secondo la quale la valutazione di incidenza costituisce un procedimento di natura preventiva, cui sono soggetti tutti i piani e progetti potenzialmente incidenti su un sito della Rete Natura 2000, non sanabile in via successiva.

Coerentemente, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la suddetta valutazione (VinCA) costituisce un requisito di validità dell'autorizzazione. A tal riguardo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4135/2021, afferma che la sospensione dei lavori, in assenza di VinCa, deve essere disposta quale conseguenza necessaria e non può essere rimessa alla discrezionalità dell'autorità amministrativa.

In linea, infine, con tale orientamento è la giurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. III, sentenza 10 aprile 2025, n. 14127) che ha evidenziato come la VinCa costituisca presupposto necessario per la validità del permesso di costruire rilasciato in aree soggette a tutela ambientale e come, di contro, la sua assenza comporti l'invalidità del titolo edilizio e legittimi il sequestro preventivo delle opere realizzate in area Natura 2000.

L'articolo 7 della legge regionale in esame risulta dunque incompatibile con il dettato costituzionale poiché, nel modificare l'articolo 93 della legge regionale n. 30/2015, introduce un regime meno rigoroso di quello previsto dalla normativa statale interposta sopra citata, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dei principi consolidati in materia di tutela uniforme dell'ambiente.

Per quanto evidenziato, la legge regionale, relativamente alla disposizione sopra indicata, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

